

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE TURISMO n. 229 del 12 dicembre 2017

Accordo di programma Quadro n 4 Sviluppo Locale. Progetto: "Restauro e messa in sicurezza degli immobili monumentali sul Colle della Rocca di Monselice 6° e 7° lotto". - CUP H22F05000000001. CIG 27479575D9. Liquidazione fattura n 151210 del 7/9/2015 emessa dal Consorzio Cooperative Costruzioni - CCC- Società Cooperativa con sede a Bologna. Intervento sostitutivo della stazione appaltante ai sensi dell'art 30, comma 5, del D.lgs 18/4/2016 n 50. Importo relativo ad impegno radiato dalla contabilità regionale ai sensi dell'art 51 della L.R. 39/01.

[Turismo]

Note per la trasparenza:

Si provvede a impegnare e liquidare l'importo di euro 25.186,48 relativo alla fattura n. 151210 del 7/9/2015 emessa dal Consorzio Cooperative Costruzioni - CCC - Società Cooperativa, con sede a Bologna a seguito dell'effettuazione del collaudo dell'opera realizzata da parte del collaudatore Regionale e dell'approvazione del certificato di collaudo con decreto del Direttore della Direzione Infrastrutture Trasporti e Logistica n. 63 del 4/12/2017.

Tale somma sarà erogata pro quota a favore dell'INPS e INAIL, secondo quanto previsto nel suddetto decreto del Direttore della Direzione Infrastrutture Trasporti e Logistica n. 63 del 4/12/2017, in applicazione dell'intervento sostitutivo avviato dal RUP ai sensi dell'articolo 30, comma 5, del D.lgs 18/4/2016 n. 50 a seguito della irregolarità contributiva segnalata nel DURC di un'impresa sub appaltatrice esecutrice di parte dei lavori.

Il Direttore

PREMESSO

- che con Deliberazione di Giunta Regionale n.1458 del 7.2.2002, relativa ai finanziamenti previsti dall'intesa Istituzionale di Programma tra Governo e Regione Veneto di cui alla delibera CIPE del 3 maggio 2001, sottoscritta il 9 maggio 2001, che prevede Accordi di Programma Quadro (APQ) attuativi, tra i quali rientra l'A.P.Q. n. 4, Sviluppo Locale - interventi per la valorizzazione turistica e del patrimonio culturale; sono stati inclusi alcuni interventi tra cui il progetto di "Restauro e messa in sicurezza degli immobili monumentali sul Colle della Rocca di Monselice";
- che con la successiva deliberazione n. 3919 del 12.12.2003, la Giunta Regionale ha dato avvio all'intervento, nominando Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art 7 della legge 109/94, l'ing. Stefano Talato della Direzione regionale Lavori Pubblici;
- che a fronte della spesa complessiva per il suddetto intervento di euro 1.521.762,40 sono stati assunti, a valere sui fondi dell'Intesa Istituzionale di Programma 9.5.2001 - APQ 4 "Recupero di beni storico-artistici ai fini dello sviluppo del settore turistico - qualifica delibera CIPE n. 84 del 2000 - CIPE 2" i seguenti impegni di spesa:
- con DDR. Turismo n. 64 del 16.07.2004 per euro 3.408,00, con impegno n. 4978 a valere sul capitolo 100108 del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2004, relativo alle spese per la pubblicazione dell'avviso pubblico relativo all'affidamento per la progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, direzione lavori e servizi annessi;
- con DDR. Turismo n. 123 del 29.12.2004 per euro 269.280,00 con impegno n. 10361 a valere sul capitolo 100108 del bilancio di previsione per l'esercizio 2004, relativo alle spese di progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, direzione lavori e servizi annessi;
- con D.G.R. n. 4194 del 28.12.2006 per euro 1.249.074,40 con impegno n. 7196 a valere sul capitolo 100658 del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2006 per l'esecuzione dei lavori e delle altre voci di spesa del quadro economico di progetto;
- che con il successivo decreto n. 84 del 4.6.2007, il Dirigente della Direzione Regionale Turismo, sulla base del parere n. 10 del 26.3.2007 della Commissione Tecnica Regionale - Sezione Opere Pubbliche, ha approvato il progetto esecutivo per un importo complessivo pari a euro 1.521.762,40 (IVA compresa);
- che il Dirigente della Direzione Regionale Lavori pubblici, incaricato all'indizione della gara d'appalto, ha approvato il bando di gara per l'appalto dei lavori con il D.D.R. n. 459 del 3.7.2007 e, con il D.D.R. n. 797 del 7.11.2007 ha approvato l'aggiudicazione dell'appalto dei lavori al "Consorzio Cooperative Costruzioni", con sede a Bologna, per opere del costo complessivo pari ad € 967.171,68=, di cui € 51.940,00= per oneri della sicurezza;
- che con il D.D.R. n. 12 del 7.1.2008 è stato preso atto della trasformazione societaria del "Consorzio Cooperative Costruzioni" che ha assunto la forma giuridica di Consorzio fra società Cooperative di produzione e lavoro (ex art 27 del D.lgs C.P.S. 1577/1947 e s.m.i.), con la nuova denominazione di Consorzio Cooperative Costruzioni - CCC - Società Cooperativa, mantenendo inalterati codice fiscale e partita IVA;

- che in data 18 aprile 2008 (n. 21475 rep.), è stato sottoscritto il contratto d'appalto dei lavori tra il Dirigente della Direzione regionale Lavori Pubblici in rappresentanza della Stazione Appaltante ed il Procuratore della Società Consorzio Cooperative Costruzioni CCC Società Cooperativa, per un importo pari ad € 967.171,68 (IVA esclusa), somma coincidente all'offerta presentata dall'appaltatore in sede di gara;
- che per l'esecuzione dei lavori, il Consorzio Cooperative Costruzioni, in qualità di appaltatore, ha indicato la consorziata C.P.M. Cooperativa Padovana Muratori soc. coop. di Ponte San Nicolò (PD) quale esecutore delle opere, a cui in data 23.4.2008 sono stati formalmente consegnati i lavori;
- che, in concomitanza dell'avvio delle prime attività esecutive dell'appalto si sono registrati alcuni eventi, non imputabili alla condotta dell'appaltatore, che hanno inciso sul regolare svolgimento dei lavori;
- che gli eventi causanti un ritardo nell'esecuzione dell'appalto sono stati, in particolare:

1. il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, successivamente trasposto avanti al TAR, contro gli atti di gara per l'appalto in parola, ad opera di associazioni di ambientalisti, concomitantemente ad un esposto presentato da alcuni consiglieri comunali e provinciali che sollevavano eccezioni sulla regolarità amministrativa dei procedimenti autorizzativi;
2. il sequestro giudiziario delle aree interessanti la realizzazione di un impianto di risalita, attiguo al cantiere dell'appalto di cui trattasi, che interagiva con gli accessi alle sue opere: sequestro successivamente limitato alle aree non funzionali alle opere in parola;
3. la richiesta di revisione progettuale, in corso d'opera, a seguito del parere espresso in data 21.5.2009 dal Comitato Tecnico Scientifico per i Beni Architettonici e Paesaggistici del Ministero per i Beni e le Attività Culturali che la Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di VE, BL, PD e TV ha trasmesso con nota n. 19472 del 30.9.2009, che ha imposto una modifica progettuale;

- che a produrre ulteriori fatti causativi di ritardo nella realizzazione delle opere previste, occorre altresì evidenziare che, a seguito delle citate elencate interferenze, la Regione del Veneto ha dovuto verificare, con pareri legali (i quali peraltro hanno avuto esito favorevole), la legittimità e regolarità dei procedimenti amministrativi assunti, nonché procedere ad una revisione della progettazione.
- che ulteriori eventi, che hanno contribuito a causare ritardi nell'appalto in parola, si devono rinvenire nelle procedure fallimentari che hanno coinvolto le sotto indicate ditte incaricate dei lavori per conto del Consorzio Cooperative di Costruzioni - CCC - Società Cooperativa di Bologna, aggiudicatario delle opere;
- ci si riferisce alle ditte C.P.M. Coop. Padovana Muratori di Ponte San Nicolò (PD) e, ad avvenuto fallimento della stessa, alla ditta CLES - Soc. Cooperativa di Stienta (RO) che ha portato a termine i lavori;
- che tali situazioni non hanno che prodotto un consistente ritardo nei tempi di esecuzione delle opere previste nell'appalto in parola;
- che, con decreto del Dirigente della Direzione Regionale Turismo n. 29 del 23.9.2010, e n. 54 del 23/7/2012, sulla base del parere favorevole della Commissione tecnica regionale, è stata approvata la 1° e 2° perizia di variante al progetto esecutivo di "Restauro e messa in sicurezza degli immobili monumentali sul Colle della Rocca di Monselice - 6° e 7° lotto", con il nuovo quadro economico di spesa;
- che l'importo complessivo del Quadro economico aggiornato con la citata 2° perizia di variante approvata con decreto del Direttore della Sezione Turismo n. 54 del 23/7/2012, è pari alla somma già precedentemente impegnata con i succitati provvedimenti per l'importo di **euro 1.521.762,40**;

CONSIDERATO

- che con nota in data 21/10/2013 prot. n. 450463 del RUP dell'ex Direzione Regionale Lavori Pubblici Unità complessa Osservatorio Regionale Appalti pervenuta alla Sezione Regionale Turismo in data 21/10/2013 è stato comunicato quanto segue:

- che i lavori sono stati conclusi, come risulta dal certificato dal Direttore dei lavori in data 16 gennaio 2013, con alcune difformità rispetto al progetto approvato e con un ritardo nella loro esecuzione di 406 giorni rispetto ai tempi contrattuali: conseguentemente, ai sensi dell'art. 1.25 del Capitolato Speciale d'Appalto, nella contabilizzazione dell'importo dovuto dalla Regione è stata applicata la penale massima, quantificabile nel 10% sul complessivo ammontare netto contrattuale, pari ad euro 99.714,59;
- che l'appaltatore, Consorzio Cooperative Costruzioni di Bologna, ha firmato il succitato certificato di ultimazione dei lavori esplicitando le seguenti riserve: *"L'impresa sottoscrive il presente verbale con riserva per contestare l'illegittima, quanto sicuramente iniqua, dell'applicazione della penale per il presunto ritardo nella ultimazione dei lavori"*;

- che con istanza del 18 giugno 2013 (pervenuta alla Direzione Regionale Lavori Pubblici il 22.07.2013 prot. n. 312033) e con nota integrativa del 29 luglio 2013 (pervenuta alla Direzione Regionale Lavori Pubblici il 13.08.2013 prot.n. 344250) a firma del Procuratore del Consorzio C.C.C. (appaltatore) e legale rappresentante della Società Cooperativa CLES di Stienta (RO) esecutrice dei lavori, è stata chiesta la disapplicazione totale delle penali o, in via subordinata, la loro riduzione ad equità, con impegno alla rinuncia di *"qualsiasi pretesa economica riconducibile al contratto ed a tutte le riserve iscritte nel registro di contabilità"* oltre all'esecuzione entro 120 gg. delle opere di sistemazione ordinate dal collaudatore;
- che la richiesta di disapplicazione delle penali riportava sinteticamente ed espressamente le seguenti motivazioni:

a) il subentro della ditta esecutrice CLES nei rapporti con i subappaltatori e fornitori della precedente CPM fallita, ha comportato la ricontrattazione delle attività di cantiere da parte dell'appaltatore C.C.C.

b) l'avvicendamento nel cantiere nella fase di ripartenza dei lavori ha richiesto maggior tempo per la verifica e controllo di tutti i documenti tecnici ed amministrativi necessari a regolarizzare la posizione contrattuale;

Mod. B - copia Ddr n. 229 del 12 dicembre 2017 pag. 3 di 9

c) il rifacimento di lavorazioni inadeguate o non eseguite da parte del precedente esecutore CPM;

d) le conseguenze dell'evento sismico del maggio 2012, hanno interessato la sede dell'impresa, limitandone l'operatività.

- che ai sensi del comma 3 dell'art. 22 del D.M. 19 aprile 2000, n. 145 (ora art.145 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207), per cui effetti si ammette espressamente che *"...su motivata richiesta dell'esecutore, la totale o parziale disapplicazione delle penali, quando si riconosca che il ritardo non è imputabile all'esecutore, oppure quando si riconosca che le penali sono manifestamente sproporzionate, rispetto all'interesse della stazione appaltante"*
- che il R.U.P., con note del 9 luglio 2013 e del 5 settembre 2013, ha formulato istanza al Direttore dei Lavori di voler proporre una propria autonoma valutazione in merito alla proposta di riduzione ad equità delle penali applicate;
- che il Direttore dei Lavori con nota di riscontro del 9 settembre 2013, ha consigliato una moderata applicazione della penale nella misura del 15% dell'importo maturato;
- che ai sensi del comma 5 dell'art. 22 del D.M. 19 aprile 2000, n. 145 (ora art.145 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207), è stato sentito il Collaudatore dei lavori in corso d'opera il quale, con nota dell'1 ottobre 2013, ha evidenziato che l'applicazione in toto della penale appare indebita ed iniqua in relazione alle seguenti difficoltà così riassunte:

a) riorganizzazione del cantiere e difficoltà di reperimento dei materiali e delle forniture necessarie, riconducibili alla profonda crisi del settore edilizio;

b) tempi necessari per le verifiche e l'accettazione dei nuovi materiali da parte della direzione dei lavori;

c) problemi connessi alla fallita impresa CPM "Coop. Padovana Muratori" che a causa della mancata liquidazione delle somme dovute ai subappaltatori non ha consentito un'agevole reperimento delle certificazioni di quanto precedentemente realizzato;

d) ripercussioni dell'evento sismico del maggio 2012 nell'organizzazione operativa dell'impresa;

e) altre circostanze limitanti che hanno accompagnato i lavori per tutto il periodo;

- che l'ufficio del R.U.P. ha ritenuto altresì di interessare la Società Rocca di Monselice, soggetto gestore del patrimonio immobiliare interessato che, con propria nota del 10 settembre 2013 prot. n. 133/13 ha segnalato di non aver subito alcun danno economico derivante dal ritardo nell'esecuzione dei lavori di restauro della locanda ex Casa Bernardini;
- che tale affermazione è stata giustificata dal fatto che la sospensione della realizzazione di un impianto di risalita al colle e alla locanda, a causa di un sequestro giudiziario, non consentiva allo stato attuale una conveniente gestione del locale;
- che il comma 8 dell' art.145 del DPR 5.10.2010 n.207, prevede che la stazione appaltante su proposta del Responsabile Unico del Procedimento, sentito preventivamente il Direttore dei lavori e l'organo di collaudo, provveda a riconoscere l'eventuale disapplicazione delle penali in misura totale o parziale;
- che nella suddetta nota del RUP del 21/10/2013 prot. n. 450463 risulta che:

a) la presenza continua dell'impresa esecutrice aveva consentito, nel periodo oggetto di penale, il presidio dei luoghi anche in concomitanza dei fenomeni franosi che hanno interessato nel 2012/2013 il colle della Rocca di Monselice;

b) il ritardo nella realizzazione del citato impianto di risalita, a causa del sequestro giudiziario ha lasciato le opere di mantenimento della locanda nell'ambito degli obblighi contrattuali dell'impresa esecutrice;

c) non risultavano evidenziati, anche dai soggetti interessati, danni economici alla Stazione Appaltante in conseguenza della ritardata ultimazione dei lavori e dell'atteggiamento collaborativo dell'impresa esecutrice "CLES Soc. Cooperativa" che ha permesso il completamento delle operazioni finalizzate all'ultimazione dei lavori contrattuali;

d) il commissariamento dell'impresa esecutrice CLES, a seguito della carenza di liquidità peraltro dovuto al contesto socio-economico, non ha reso possibile il regolare svolgimento dei lavori nei termini stabiliti;

e) che sia comunque da applicarsi, seppur parzialmente, una penale, tenuto conto del mancato aggiornamento del crono-programma dei lavori, dell'impegno aggiuntivo degli Uffici regionali e della Direzione dei lavori conseguenti alle attività dovute al fermo del cantiere ed alla limitazione alle attività turistiche per la visita di comitive al sito monumentale;

f) tale penale poteva quantificarsi sulla base delle indicazioni fornite dalla Direzione dei lavori a titolo equitativo e forfettario, nel 20% del valore massimo esigibile;

- che con nota del 2/12/2013 la Ditta Società Consorzio Cooperative Costruzioni CCC Società Cooperativa, ha comunicato che in data 29/11/2013 sono state completate le opere di sistemazione ordinate dal collaudatore;

PRESO ATTO

- che con decreto del Direttore del Dipartimento lavori Pubblici-Sicurezza Urbana Polizia Locale e R.A.S.A n. 10 del 24/9/2014, tenuto conto della proposta contenuta nella nota del 21/10/2013 prot. n. 450463 a firma del RUP e alla luce del parere espresso dall'Avvocatura Regionale con nota in data 4/9/2014 prot. n. 371378, ha disposto:

- di riconoscere al Consorzio Cooperative Costruzioni - CCC Società Cooperativa con sede a Bologna, la parziale disapplicazione delle penali nella misura dell'80% del valore massimo imputabile, corrispondente ad un importo esigibile pari ad **euro 19.942,92** (diciannovemilanovecentoquarantadue/92);
- di subordinare l'efficacia della disposizione di cui al punto precedente all'adempimento degli impegni, assunti dal Consorzio Cooperative Costruzioni - CCC Società Cooperativa con sede a Bologna con nota in data 18.06.2013 e successiva nota in data 29/7/2013, relativi alle seguenti due condizioni:

1. rinuncia formale dell'appaltatore citato a qualsiasi pretesa economica riconducibile al contratto ed a tutte le riserve iscritte nel registro di contabilità, da comunicarsi alla Sezione Regionale Lavori Pubblici (RUP), e alla Sezione Turismo entro il termine di 30 giorni solari a partire dalla notifica del provvedimento;
2. verifica con esito positivo da parte del collaudatore regionale dei lavori dell'opera realizzata ivi comprese le opere di sistemazione ordinate dal collaudatore nel termine di 90 giorni dalla comunicazione al collaudatore del suddetto provvedimento;

CONSIDERATO

- che con nota in data 21/10/2014 n. 4049 la Società CCC Società Cooperativa con sede a Bologna ha comunicato al RUP quanto indicato al suddetto punto a);
- che in data 10/3/2015, è stata eseguita l'ultima visita di collaudo dell'opera con il rilascio del certificato di collaudo sottoscritto dal collaudatore regionale in data 8/7/2015 che stabilisce di liquidare il saldo alla Ditta Consorzio Cooperative Costruzioni - CCC Società Cooperativa con sede a Bologna per le opere eseguite; tale certificato di collaudo prevedeva alcune prescrizioni, e che tali prescrizioni sono state ottemperate da parte dell'impresa appaltatrice come risulta dalla nota del RUP del 21/3/2016 prot. n. 110648;
- che in data 6/10/2015 la Ditta ha prodotto la fattura elettronica n. 151210 del 7/9/2015 dell'importo di **euro 45.129,40** di cui imponibile di **euro 41.026,73** e IVA per **euro 4.102,67**; la fattura è soggetta a Split Payment ai sensi del DPR 633/1972 art 17 ter;
- che in data 6/10/2015 la Ditta ha prodotto la nota di accredito n. 20037 del 7/9/2015, riferita alla suddetta fattura elettronica 151210/2015, dell'importo di euro **euro 19.942,92** (IVA esclusa) ai sensi del DPR 633/1972 art 15, al fine di scorporare dall'imponibile della fattura, la penale applicata per la ritardata ultimazione dei lavori in applicazione di quanto previsto nel certificato di collaudo sottoscritto dal collaudatore regionale;
- che risulta pertanto da liquidare all'impresa l'importo a saldo dei lavori realizzati pari ad **euro 21.083,81** al netto di IVA;

RITENUTO

- che l'obbligazione di natura commerciale pari a complessivi **euro 25.186,48 (IVA compresa)** risulta sussistente, liquida ed esigibile;

CONSIDERATO

- che la somma di **euro 25.186,48 (IVA compresa)** a favore della ditta Consorzio Cooperative Costruzioni - CCC - Società Cooperativa, originariamente impegnata con DGR n. 4194 del 28.12.2006 sul capitolo 100658 del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2006 (impegno 7196), risulta eliminata dalla contabilità ai sensi dell'art. 51 della L.R. 39/01, e che pertanto è necessario dare copertura finanziaria all'obbligazione con un nuovo impegno di spesa a valere sul capitolo 100658 del bilancio del corrente esercizio finanziario, che presenta sufficiente disponibilità;

RITENUTO

- che non sussistono i presupposti di cui al comma 5 dell'art 23 della legge 289/2002, in quanto l'impegno da assumere con il presente atto non configura la fattispecie del debito fuori bilancio, poiché la somma da impegnare e liquidare rientra nell'impegno originariamente assunto con DGR n. 4194/2006;

DATO ATTO

- che le spese previste per la realizzazione del sopra citato progetto sono finanziate da risorse vincolate statali accertate nel corso dell'esercizio 2001 sul capitolo d'entrata 2811 (accertamento n. 350 - delibera Cipe 84/00) e già introitate dal Tesoriere regionale;

PRESO ATTO

- che con DGR 1599 del 12 ottobre 2017 si è provveduto ad iscrivere a bilancio del corrente esercizio finanziario sul capitolo 100658 la relativa quota di avanzo di amministrazione da impiegare per l'utilizzo delle reiscrizioni vincolate relative alle risorse statali introitate e non ancora utilizzate;

CONSIDERATO

- che a seguito dell'irregolarità contributiva evidenziata nel DURC di un'impresa sub appaltatrice di parte delle opere realizzate, l'importo al netto di IVA da corrispondere a favore della sopra citata ditta, pari ad **euro 21.083,81**, sarà versato pro quota all'INAIL e all'INPS, ai sensi dell'art. 30, comma 5, del D.lgs 18/4/2016 n. 50;

DATO ATTO ;

- che con nota del RUP in data 17/11/2016 prot. n. 449388 è stata richiesta ai sensi dell'articolo 30, comma 5, del D.lgs 18/4/2016 n. 50 alla sede INPS di Verona e alla sede INAIL di Legnago l'attivazione dell'intervento sostitutivo della Stazione Appaltante, prevedendo di erogare in maniera proporzionale direttamente agli Enti previdenziali parte dell'inadempienza contributiva della suddetta Ditta sub appaltatrice ;
- che gli Enti previdenziali hanno richiesto la compilazione di una apposita modulistica di "comunicazione preventiva" per l'intervento sostitutivo DURC;

Mod. B - copia Ddr n. 229 del 12 dicembre 2017 pag. 6 di 9

- che con note prot. 491563 e prot n. 491415 del 16/12/2016 sono state presentate dal RUP le comunicazioni preventive rispettivamente all'INAIL di Legnago e all'INPS di Verona dalle quali si evidenzia in **Euro 18.756,65** l'importo da versare all'INPS e in **euro 2.327,17** l'importo spettante all'INAIL;

DATO ATTO

- che le suddette quote di competenza dell'INPS e dell'INAIL sono determinate in base ai criteri fissati dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con circolare n. 3/2012;

PRESO ATTO

- che con PEC del 19/12/2016 pervenuta in data 03/01/2017 alla U.O Lavori Pubblici l'INAIL di Legnano ha comunicato al RUP le modalità per procedere al pagamento dell'importo spettante pari ad **euro 2.327,17**;

DATO ATTO

- che con nota del RUP della U.O Lavori Pubblici in data 2/3/2017 prot. n. 85659 di sollecito all'INPS di dare riscontro alla nota del 16/12/2016, indirizzata per conoscenza anche all'INAIL, è stato evidenziato che l'erogazione di quanto spettante ai suddetti Enti è subordinato all'approvazione del certificato di collaudo dell'opera;

PRESO ATTO

- che l'INPS di Verona, con nota del 1/6/2017 pervenuta in data 6/11/2017 alla U.O Lavori Pubblici ha comunicato le modalità per procedere al pagamento dell'importo spettante pari ad **euro 18.756,65**;

CONSIDERATO

- che con decreto del Direttore della Direzione Infrastrutture Trasporti e Logistica n. 63 del 4/12/2017 è stato approvato il certificato di collaudo sottoscritto dal collaudatore regionale dal quale risulta un credito a favore dell'appaltatore per le opere realizzate pari ad **euro 21.083,82**, e che tale importo verrà erogato nella misura di **euro 18.756,65** all'INPS ed **euro 2.327,17** all'INAIL, in applicazione dell'art. 30, comma 5, del D.lgs 18/4/2016 n. 50;
- che la Ditta ha inviato la documentazione di spesa consistente nella fattura elettronica n. 151210 del 7/9/2015 dell'importo di **euro 45.129,40** di cui IVA per **euro 4.102,67** e la successiva nota di accredito n. 20037 del 7/9/2015, riferita alla suddetta fattura elettronica 151210/2015, dell'importo di **euro 19.942,92** (IVA esclusa) ai sensi del DPR 633/1972 art 15, al fine di scorporare dall'imponibile della fattura di **euro 41.026,73** la penale applicata per la ritardata ultimazione dei lavori;
- che rispetto alla somma da liquidare a saldo dei lavori all'impresa, risultante dal certificato di collaudo dell'opera e dal decreto del Direttore della Direzione Infrastrutture Trasporti e Logistica n. 63 del 4/12/2017 di approvazione del certificato di collaudo, risulta effettivamente da liquidare un centesimo in meno in base alla documentazione di spesa inviata dalla Ditta;
- che la somma pertanto da liquidare a saldo all'impresa risulta essere complessivamente di **euro 21.083,81** anziché **euro 21.083,82**, e che tale importo sarà liquidato per l'importo di euro **2.327,17** all'INAIL, e per l'importo di **euro 18.756,64** all'INPS, secondo le modalità comunicate con le suddette note dell'INAIL del 19/12/2016 e dell'INPS del 1/6/2017;

VISTI

- la legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 art 51;
- Il D.Lgs 23 giugno 2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42";
- la legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012 "Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 " Statuto del Veneto";
- la nota n. 450463 del 21/10/2013 del Responsabile Unico del Procedimento;
- la nota dell'Avvocatura Regionale in data 4/9/2014 prot. n. 371378;
- il decreto n 10 del 24/9/2014 del Direttore del Dipartimento lavori Pubblici-Sicurezza Urbana Polizia Locale e R.A.S.A ;
- la delibera della Giunta Regionale n. 1599 del 12/10/2017;
- l'art. 30, comma 5, del D.lgs 18/4/2016 n. 50;
- il decreto del Direttore della Direzione Infrastrutture Trasporti e Logistica n. 63 del 4/12/2017
- la legge regionale n. 32 del 30 dicembre 2016 "Bilancio di previsione 2017-2019";
- la deliberazione di Giunta regionale n. 108 del 7 febbraio 2017 "Direttive per la gestione del bilancio di previsione 2017-2019";

decreta

1. di impegnare, per quanto esposto in premessa, a favore del Consorzio Cooperative Costruzioni - CCC - Società Cooperativa, con sede a Bologna Via Marco Emilio Lepido 182/2 - C.F/P.IVA 00281620377 la spesa di **Euro**

- 25.186,48** sul capitolo 100658 "Intesa Istituzionale di programma 9/5/2001 APQ n. 4 Recupero di beni storico - artistici a fini dello sviluppo del settore turistico" del bilancio del corrente esercizio finanziario art. 009 - V livello del P.d.C. U.2.02.01.10.999, qualifica CIPE 84/00, così come da registrazioni contabili di cui agli allegati tecnici T1 e T2, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, a seguito di quanto disposto con deliberazione di Giunta Regionale n. 4194 del 28.12.2006, con la quale è stato autorizzato l'impegno di spesa sul capitolo 100658 del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2006 (imp. n. 7196);
2. di attestare che la somma di **euro 25.186,48**, al netto della penale di **euro 19.942,92** per la ritardata ultimazione dei lavori come citato in premessa, è relativa alla fattura n. 151210 del 7/9/2015, e che la fattura è soggetta, ai sensi dell'art. 17 ter del DPR 633/1972, al meccanismo dello split payment per la quota dell'IVA dovuta pari ad **euro 4.102,67** determinando, pertanto, nell'importo di **euro 21.083,81** il corrispettivo spettante al Consorzio Cooperative Costruzioni - CCC - Società Cooperativa;
 3. di dare atto che l'obbligazione di cui si dispone l'impegno è sussistente, liquida ed esigibile;
 4. di attestare che, ai sensi di quanto disposto dall'art. 30, comma 5, del D.lgs 18/4/2016 n. 50 la stazione appaltante ha attivato l'intervento sostitutivo nei confronti dell'INPS e dell'INAIL competenti per territorio, al fine di sanare parzialmente le irregolarità contributive evidenziate nel DURC relativo ad una ditta sub appaltatrice di parte delle opere realizzate;
 5. di liquidare, per le motivazioni citate in premessa, la somma di **euro 2.327,17**, a valere sull'impegno di cui al punto 1), a favore dell'INAIL di Legnago secondo le modalità indicate con nota del 19/12/2016 inviata dal sopra indicato Ente al RUP della U O Lavori Pubblici;
 6. di liquidare per le motivazioni citate in premessa la somma di **euro 18.756,64**, a valere sull'impegno di cui al punto 1), a favore dell'INPS di Verona secondo le modalità indicate nella nota del 1/6/2017 inviata dal sopra indicato Ente al RUP della U.O Lavori Pubblici;
 7. di attestare che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
 8. di dare atto che trattasi di spesa di natura commerciale;
 9. di attestare che trattasi di spesa finanziata da assegnazioni vincolate statali accertate nel corso dell'esercizio 2001 sul capitolo d'entrata 2811 (accertamento n. 350 - delibera Cipe 84/00);
 10. di dare atto, altresì, che trattasi di impegno di spesa su reiscrizioni in c/avanzo corrispondenti a risorse già riscosse sul capitolo n. 2811 "assegnazioni statali per il finanziamento degli interventi ricompresi nelle intese istituzionali di programma delibera CIPE 06/08/1999, n. 142 - delibera CIPE 04/08/2000 n. 84 - delibera CIPE n. 03/3/2002, n. 36" iscritto nello stato di previsione dell'entrata;
 11. di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente provvedimento non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della legge regionale 1/2011;
 12. di trasmettere il presente provvedimento alla Direzione Programmazione Unitaria per il visto di monitoraggio;
 13. di notificare, ai sensi dell'art. 56 comma 7 del D.lgs 118/11, copia del presente decreto alla Ditta Consorzio Cooperative Costruzioni - CCC - Società Cooperativa, alla Direzione Infrastrutture Trasporti e Logistica e al RUP;
 14. di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino ufficiale della Regione.

Claudio De Donatis